



AUDIZIONE 17 OTTOBRE – AS 899 CONVERSIONE IN LEGGE DL 29 SETTEMBRE 2023, n. 13

Il testo del Decreto Legge approvato, con eccezione di alcune parti che rafforzano una non condivisibile manovra sul fisco, presenta indubbiamente numerosi aspetti utili a risolvere una serie di problematiche che toccano il mondo del lavoro. Ci sentiamo di poter dire, però, che la logica della costante proroga in alcuni casi nasconde l'esigenza di interventi strutturali che possano risolvere in modo definitivo alcuni aspetti. Inoltre, auspichiamo che tale strumento legislativo possa affrontare alcune questioni dirimenti attraverso l'integrazione di nuovi articoli specifici.

Articolo 2 Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Il decreto modifica il termine stabilito dalla legge di Bilancio 2023 per la rideterminazione del valore delle cripto-attività, rinviandolo dal 30 settembre (data già rinviata rispetto all'originaria scadenza del 30 giugno 2023) al 15 novembre 2023. In questo modo si amplia la finestra per versare (in massimo 3 rate annuali, con interessi pari al 3% annuo) l'imposta sostitutiva del 14% per l'affrancamento opzionale delle cripto-attività, possedute al primo gennaio 2023. A prescindere dalla scadenza, ulteriormente rinviata, ci sentiamo di confermare che questo è uno dei pochi casi in cui è possibile agire un condono (perché di questo si tratta). In questo caso, infatti, si tratta di una nuova imposizione di materia imponibile prima, nei fatti, esclusa dall'imposizione. Ogni altra ipotesi di condono, parziale o totale, è invece, per noi irricevibile.

Articolo 3 Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi

Il DL stabilisce che i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, al 4 luglio 2023, avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, si considerano tempestivi se effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.

Articolo 4 Assegnazione agevolata ai soci

Il decreto estende dal 30 settembre al 30 novembre il termine, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnati o ceduti ai soci, per trasformarsi in società semplici ed usufruire della disciplina disposta dal legislatore per le predette cessioni, stabilita per Snc, Sas, Spa e Sapa.

Articolo 6 Proroga termini finanziari

Al fine di garantire il miglior coordinamento di esigenze informative necessarie per l'operatività del concordato preventivo biennale, viene differito al 30 novembre 2024 l'invio delle informazioni relative alle attività richieste ai contribuenti in regime forfetario.

In questa sede ci sentiamo di ribadire la nostra estrema contrarietà al concordato preventivo biennale previsto dalla legge Delega. Ricordiamo che i dati del Dipartimento delle finanze ci restituiscono ogni anno redditi dichiarati da molte categorie di autonomi assolutamente non credibili. La stessa relazione sull'evasione fiscale e contributiva allegata alla NadeF, anche quest'anno, riporta una propensione al tax gap per l'Irpef da lavoro autonomo che sfiora il 70%. Per questo ci chiediamo con quali dati saranno redatti gli accordi coi contribuenti. Un livello inferiore ad un incremento (medio) del 70%, per quanto ci riguarda, significherebbe cristallizzare e "legalizzare" quell'evasione fiscale diffusa che nel nostro paese drena ogni anno attorno ai 90 miliardi di euro.

Articolo 8 Proroga lavoro agile

La norma indubbiamente risponde all'esigenza reale di una parte del mondo del lavoro che, vista l'esigenza di sostituzione, rischia di rimanere sempre esclusa dall'accesso alla modalità del lavoro agile. Nello specifico, riterremmo utile non approcciare a questa vicenda con misure emergenziali, ma in modo strutturale individuando uno specifico fondo che consenta di ricorrere al lavoro agile sulla base di specifiche esigenze i cui eventuali risparmi potrebbero essere utilizzati per altre finalità (ad esempio in funzione del rafforzamento degli apprendimenti).

Articolo 10 Proroga termini in materia di università e istruzione

L'articolo, ai commi 1 e 2, contiene due misure di interesse per il Comparto Istruzione e Ricerca. Il comma 1 proroga il termine del 7 ottobre 2023 al 7 dicembre 2023 entro il quale devono concludersi i lavori delle commissioni nazionali riferiti al sesto quadrimestre della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023. Si tratta di un atto dovuto trattandosi di proroga per permettere alle commissioni di concludere i propri lavori. Il comma 2, invece, autorizza fino al 31 dicembre 2023 la spesa di 55,6 milioni di euro per consentire il pagamento dei contratti dei supplenti brevi e saltuari docente, educativo e Ata, mediante utilizzo delle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020. Misura quanto mai necessaria per garantire la regolarità del pagamento degli stipendi ai precari della scuola. Segnaliamo, su questa vicenda, che sarebbe utile anche qui evitare di intervenire in emergenza: ci sono lavoratrici e lavoratori che hanno preso il proprio salario con mesi di ritardo e questo è sicuramente insostenibile.

Articolo 12 Proroga del termine in materia di rappresentatività delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Di rilievo è l'art. 12 che proroga i termini per la certificazione della rappresentatività dal 31 dicembre 2023 al 31 gennaio 2024. Tale proroga si giustifica con il ritardo da parte delle amministrazioni militari nel procedere alla fase istruttoria dell'iscrizione presso l'albo delle associazioni militari professionali a carattere sindacale. Nella sostanza, comunque, adesso nella fase in cui i sindacati militari si stanno organizzando con assemblee nei posti lavoro per raggiungere la rappresentatività la proroga al 31 gennaio, consente anche a loro di svolgere un lavoro più incisivo.

Altre integrazioni

Sempre a proposito di rappresentanza, nel sistema del pubblico impiego, si pone l'esigenza di intervenire per correggere una stortura che si è venuta a creare: a seguito della pandemia, la tempistica della rilevazione del dato elettorale ai fini della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego è slittata di un anno in modo da mantenere invariata la durata triennale del mandato dei rappresentanti eletti. La data per la rilevazione del dato associativo, in ragione della legislazione vigente, non ha seguito lo stesso slittamento: ciò potrebbe comportare una sfasatura tra la rilevazione dei due dati ai fini del calcolo della rappresentatività del triennio 2025 – 2027. Per risolvere questa anomalia vi chiediamo un intervento che consentirebbe la proroga di un anno della rilevazione del dato associativo dal 31 dicembre di quest'anno al 31 dicembre del prossimo anno.

La suddetta proposta andrebbe ad integrare il testo del provvedimento esattamente come ulteriori tre aspetti che vogliamo evidenziare.

Innanzitutto, segnaliamo la difficile vicenda del personale del settore dell'editoria.

Al fine di fronteggiare la crisi galoppante presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha prodotto forti ripercussioni sull'economia delle aziende del settore editoriale e determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della CIGS (24 mesi nell'ambito del quinquennio mobile) si chiede di procedere all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di ricaricare la dotazione di CIGS prevista dall'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015. Tale richiesta riveste carattere di necessità per evitare che la trasformazione del settore scarichi tutte le difficoltà sui lavoratori dell'editoria ed in particolare dei lavoratori Poligrafici.

In secondo luogo, riteniamo necessario intervenire sul tema del precariato delle pubbliche amministrazioni.

In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Senza la proroga di questa previsione le amministrazioni, soprattutto quelle locali, sarebbero costrette a privarsi di risorse umane già addestrate e inserite nei processi lavorativi dell'ente, per dover perdere mesi, se non anni, all'indizione di nuove gare. A fronte dell'urgente bisogno di immettere nuovo personale negli organici degli enti, sarebbe quantomeno contraddittorio procedere all'espulsione di quanti, sia pur da precari, già vi lavorano.

E, infine, sempre nell'ambito dei settori pubblici si ritiene necessario intervenire sulla regolarizzazione degli obblighi contributivi.

È necessario prevedere la proroga al 31 dicembre 2024, in deroga ai termini di prescrizione ordinari. Il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi (di cui all'art. 3, comma 10-bis, della l. 335/1995), per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle PP.AA.

In particolare, con questo emendamento si amplia fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del previgente termine del 31 dicembre 2023) il periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle PP.AA., e modifica i periodi di competenza ai quali si applica la sospensione, estendendoli a quelli fino al 31 dicembre 2019 (in luogo di quelli fino al 31 dicembre 2018).

Si rende necessario tale intervento considerando che le posizioni contributive dei dipendenti pubblici non sono consolidate come quelle del settore privato.

Proposte di emendamento all'AS 899

Proroga per allineamento della certificazione della rappresentatività.

Dopo l'articolo 12, aggiungere l'articolo 12 bis:

“Articolo 12 bis – proroga della rilevazione del dato associativo del pubblico impiego

Tenuto conto della tempistica delle elezioni delle RSU del pubblico impiego, con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2024 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.”

Motivazione

A seguito della pandemia, la tempistica della rilevazione del dato elettorale ai fini della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego è slittata di un anno in modo da mantenere invariata la durata triennale del mandato dei rappresentanti eletti. La data per la rilevazione del dato associativo, in ragione della legislazione vigente, non ha seguito lo stesso slittamento: ciò potrebbe comportare una sfasatura tra la rilevazione dei due dati ai fini del calcolo della rappresentatività del triennio 2025 – 2027. Per risolvere questa anomalia vi chiediamo un intervento che consentirebbe la proroga di un anno della rilevazione del dato associativo dal 31 dicembre di quest'anno al 31 dicembre del prossimo anno.

Proroga dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario delle PA

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:

“Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

b) al comma 1, lettera c) le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2026”.”

Motivazione

In relazione alla evidente elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni, si intende prorogare rispettivamente i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione e i termini entro cui le Amministrazioni possano determinare di mettere in pratica delle procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse Amministrazioni. Appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto dal Dlgs 75/2017. Senza la proroga di questa previsione le amministrazioni, soprattutto quelle locali, sarebbero costrette a privarsi di risorse umane già addestrate e inserite nei processi lavorativi dell'ente, per dover perdere mesi, se non anni, all'indizione di nuove gare. A fronte dell'urgente bisogno di immettere nuovo personale negli organici degli enti, sarebbe quantomeno contraddittorio procedere all'espulsione di quanti, sia pur da precari, già vi lavorano.

Proroga sospensione termini di prescrizione per i contributi dovuti dalle PP.AA

Dopo l'Articolo 15, aggiungere:

“Articolo 15 bis

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 10 -bis , le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
2. al comma 10 -ter , le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»

Motivazione

È necessario prevedere la proroga al 31 dicembre 2024, in deroga ai termini di prescrizione ordinari. Il termine previsto per la regolarizzazione degli obblighi contributivi (di cui all'art. 3, comma 10-bis, della l. 335/1995), per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'Inps cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle PP.AA.

In particolare, con questo emendamento si amplia fino al 31 dicembre 2024 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2023) il periodo di sospensione dei termini di prescrizione relativi alla contribuzione obbligatoria dovuta dalle PP.AA., e modifica i periodi di competenza ai quali si applica la sospensione, estendendoli a quelli fino al 31 dicembre 2019 (in luogo di quelli fino al 31 dicembre 2018).

E' necessario, inoltre, prevedere la proroga al 31 dicembre 2024, in deroga ai termini di prescrizione ordinari.

Il termine per le dichiarazioni e l'adempimento agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria alla Gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate instaurati dalle PP.AA - dottorati di ricerca, componenti di commissione e collegi – (art. 3, comma 10-ter, della l. 335/1995).

La disposizione non determina oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della disposizione avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

E' necessario consentire alle PP.AA. di portare a termine le attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti, sia ai fini pensionistici sia ai fini dei trattamenti di previdenza, evitando il contenzioso che si verifica nel momento in cui l'omesso versamento della contribuzione determina la mancata o incompleta liquidazione dei trattamenti previdenziali ai lavoratori.

Proposta Emendamento

Prepensionamento Editoria

L'art.1 comma 500, legge 160/2019”recita testualmente:

Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n.416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis comma 3 lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7 milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa.

EMENDAMENTO:

Stante la situazione di grave crisi in cui versa il settore dell'editoria ed in particolare della carta stampata, al fine di reggere l'impatto della digitalizzazione che ha notevolmente ridotto il numero degli addetti del settore stampa, a livello Italia a circa 2000 addetti che, peraltro, risultano essere a rischio espulsione dal mondo del lavoro per le gravi difficoltà in cui versano le aziende, si propone il seguente emendamento che conferma l'impianto dell'*art.1 comma 500, legge 160/2019:*****

nell'ambito delle risorse già stanziare dalla legge 160/2019, art.1 comma 500, limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026 in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) della legge 5 agosto 1981, numero 416 possono accedere al trattamento di pensione con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, piani di riorganizzazione o di ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera a) del Dlgs n.148 del 14 settembre 2015.

Si tratta in sintesi di prorogare gli effetti dell'attuale legislazione vigente sino al 31.12 2026.

Le OO.SS. SLC/CGIL-FISTel/CISL-UILCOM/UIL-UGL Chimici Carta -stampa

CIGS Poligrafici Dlgs 148/2015 art 22

Proposta di EMENDAMENTO

AZZERAMENTO DEL QUINQUENNIO MOBILE

Al fine di fronteggiare la crisi galoppante presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha prodotto forti ripercussioni sull'economia delle aziende del settore editoriale e determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal combinato disposto tra il Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e la legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della CIGS (24 mesi nell'ambito del quinquennio mobile) si chiede di procedere all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di ricaricare la dotazione di CIGS prevista dall'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015. Tale richiesta riveste carattere di necessità per evitare che la trasformazione del settore scarichi tutte le difficoltà sui lavoratori del settore dell'editoria ed in particolare dei lavoratori Poligrafici.

Le OO.SS. SLC/CGIL-FISTel/CISL-UILCOM/UIL-UGL Telecomunicazioni

Ps: per praticità si riportano i citati riferimenti legislativi

Art. 22. Durata.

In vigore dal 24/09/2015

1. Per la causale di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
2. Per la causale di crisi aziendale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione.
3. Per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), e relativamente a ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Alle condizioni previste dal comma 5, la

durata massima puo' raggiungere 36 mesi, anche continuativi, nel quinquennio mobile.

4. Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.

5. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarieta' viene computata nella misura della meta' per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

6. La disposizione di cui al comma 5 non si applica alle imprese edili e affini.

Articolo 25 bis

25-bis (Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria)2

In vigore dal 13/06/2017

Modificato da: Decreto legislativo del 15/05/2017 n. 69 Articoo 1

Nota:

Per le disposizioni del medesimo articolo vedasi il comma 2 del Dlg. 69 del 15 maggio 2017.

1. Sono destinatari del trattamento straordinario di integrazione salariale, a prescindere dal numero di dipendenti occupati dal datore di lavoro, i giornalisti professionisti, i pubblicitari, i praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'[articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416](#), nonche' i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'[articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416](#), ivi compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per i quali trova applicazione l'articolo 2, comma 3.